



**REGOLAMENTO CONCERNENTE LE  
MODALITÀ DI RAPPORTO TRA  
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE  
PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE  
ATTIVITÀ INDIVIDUALE DI  
VOLONTARIATO**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/07/2025**

## **Indice generale**

Articolo 1 OGGETTO E FINALITÀ.....	pag. 3
Articolo 2 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO.....	pag. 3
Articolo 3 REQUISITI.....	pag. 3
Articolo 4 AMBITI DI APPLICAZIONE.....	pag. 4
Articolo 5 ISTITUZIONE ALBO DEI VOLONTARI.....	pag. 4
Articolo 6 FORMAZIONE ALBO COMUNALE VOLONTARI SINGOLI.....	pag. 4
Articolo 7 ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.....	pag. 5
Articolo 8 LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI VOLONTARI SINGOLI.....	pag. 5
Articolo 9 OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	pag. 6
Articolo 10 OBBLIGHI A CARICO DEI VOLONTARI.....	pag. 6
Articolo 11 RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO.....	pag. 6
Articolo 12 CANCELLAZIONE DALL'ALBO.....	pag. 7
Articolo 13 ENTRATA IN VIGORE.....	pag. 7

## **Articolo 1**

### **OGGETTO E FINALITÀ**

Il Comune di Minerbio, nell'ottica di garantire nell'ambito del proprio territorio lo svolgimento di attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, intende attivare forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito albo istituito ed aggiornato ogni anno con apposita determinazione, anche al fine di diffondere la partecipazione e il senso di appartenenza alla comunità.

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del volontariato da parte di singoli cittadini mentre quello esercitato da associazioni e organizzazioni è normato da specifiche convenzioni e accordi, intercorsi con l'amministrazione locale.

L'attività di volontariato, di cui al presente regolamento, può essere svolta, unicamente, da singoli cittadini ed è libera, personale, spontanea, gratuita, senza fini di lucro e può riguardare solo le attività di cui al successivo art. 4.

## **Articolo 2**

### **DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO**

Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate dai singoli cittadini, in modo transitorio esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti, da quanti sono animati da valori di partecipazione civile, coincide con gli obiettivi generali indicati nella Costituzione, nello Statuto Comunale e nel presente regolamento.

Il volontariato integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e gli altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari pertanto non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente, ma potranno collaborare con tale personale unicamente per finalità di solidarietà e impegno civile.

Le attività di volontariato, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione comunale. L'instaurazione di rapporti di volontariato non implica la rinuncia alla copertura di eventuali posti vacanti, non pregiudica il rispetto della normativa vigente in tema di collocamento obbligatorio di categorie protette e non sostituisce in alcun modo le prestazioni di lavoro accessorio.

L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può essere considerato, in alcun modo, titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.

Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

## **Articolo 3**

### **REQUISITI**

Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario devono possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ad anni 18;
- b) Cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea o regolare permesso di soggiorno in corso di validità se cittadino extracomunitario;

c) Idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico, auto dichiarata al momento dell'iscrizione;

d) Assenza di condanne, con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino; assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni e assenza di misure che escludano, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di tesserino di riconoscimento/pettorina ad alta visibilità che ne consenta l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza.

#### **Articolo 4**

##### **AMBITI DI APPLICAZIONE**

Il servizio di volontariato singolo può essere effettuato per le seguenti attività che attengono a:

a) **ambito culturale, sportivo, ricreativo:** supporto alle attività bibliotecarie, alle attività relative alla Stagione Teatrale di Palazzo Minerva, agli eventi culturali, sportivi, ricreativi;

b) **ambito tecnico:** attività di giardinaggio, abbellimento dell'arredo urbano e verde pubblico; piccole manutenzioni degli spazi pubblici e dell'arredo urbano, vigilanza e custodia del verde pubblico. *A titolo esemplificativo: manutenzione e sistemazione di panchine, rastrelliere per biciclette, fioriere, aiuole; rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e prati; cura e irrigazione di aree cortilive pubbliche, aree cimiteriali, aree annesse a strutture sportive;*

In ogni caso, nelle predette attività, non possono rientrare situazioni per le quali è richiesta dalla legge specifica autorizzazione o requisito, purché il volontario stesso non ne documenti il possesso.

#### **Articolo 5**

##### **ISTITUZIONE ALBO DEI VOLONTARI**

È istituito presso il Comune di Minerbio l'Albo dei Volontari attinente all'ambito culturale, sportivo, ricreativo e all'ambito tecnico al quale i singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno civile rientranti in quelle indicate al precedente art. 4. L'albo dei Volontari Civici è pubblicato sul portale del Comune di Minerbio. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo stesso sono affidati al 1° Settore Affari Generali e Istituzionali che ne curerà la connessa gestione.

#### **Art. 6**

##### **FORMAZIONE ALBO COMUNALE VOLONTARI SINGOLI**

La domanda di iscrizione all'Albo sarà presentata, mediante compilazione dell'apposito modulo, entro i termini indicati nell'avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente affinché i cittadini interessati possano presentare la propria richiesta per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Volontari Singoli.

Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:

- a) Le generalità complete del Volontario;
- b) L'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, l'assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni e l'assenza di misure che escludano, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- c) L'autodichiarazione indicante l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico;

d) L'accettazione incondizionata del presente regolamento, con particolare riferimento alla conoscenza che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Volontario e il Comune di Minerbio in relazione alle attività svolte.

Nella domanda di iscrizione i cittadini esprimono preferenze per l'ambito di attività di cui all'articolo 4 e sono inoltre chiamati ad indicare eventuali competenze tecniche, attitudini, titoli di studio, professionalità ed esperienze maturate che possano rendersi utili nello svolgimento delle funzioni di Volontario.

L'avviso indicato ai precedenti commi sarà pubblicato entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e sarà rinnovato annualmente con pubblicazione entro il 30 aprile di ciascun anno, per incentivare nuove adesioni ed allargare, così, la platea degli aderenti.

Le richieste pervenute sono esaminate dal 1° Settore Servizi Affari Generali e Istituzionali in collaborazione con l'Ufficio al quale il Volontario sarà assegnato. Il 1° Settore provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.

L'eventuale provvedimento di diniego della domanda è portato alla conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione.

## **Articolo 7**

### **ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

I volontari inseriti nell'Albo saranno impiegati in base a quanto stabilito al precedente art. 4 tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.

Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del competente responsabile sarà valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.

Le attrezzature necessarie all'espletamento di alcune attività sono messe a disposizione dal Comune. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino alla riconsegna. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.

Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono perciò indice di rapporto di subordinazione con l'Ente.

## **Articolo 8**

### **LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI VOLONTARI SINGOLI**

L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'articolo 4 qualora tali attività non siano gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

L'instaurazione di rapporti con volontari singoli non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare

il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

## **Articolo 9**

### **OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione è tenuta a garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle mansioni. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari stessi. Il Comune fornirà le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, nonché i dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove necessari allo svolgimento dell'attività stessa.

Il materiale di cui sopra sarà riconsegnato dal volontario al Comune in caso di cessazione del rapporto di collaborazione. Il volontario sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento e/o pettorina alta visibilità nell'esercizio delle mansioni attinenti all'ambito tecnico per consentire una sua immediata riconoscibilità.

Il funzionario referente per le attività nelle quali il volontario è impegnato ha l'obbligo di informare e istruire lo stesso circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento. Egli ha anche il compito di vigilare sul corretto svolgimento dell'attività del volontario civico, avendo cura di verificare che il volontario rispetti i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte nel rispetto delle normative specifiche, qualora previste.

## **Art. 10**

### **OBBLIGHI A CARICO DEI VOLONTARI**

I volontari si impegnano a:

- svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- operare nell'ambito dei programmi impostati dai competenti uffici comunali;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione.

## **Art. 11**

### **RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO**

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai volontari singoli l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente ovvero in forma associata. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte all'albo dei volontari che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di

volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari

## **Art. 12**

### **CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

La cancellazione dall'elenco viene disposta dal 1° Settore Affari Generali e Istituzionali al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente;
- per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni richieste dal presente Regolamento o qualora l'iscritto, per due anni consecutivi, non presti alcuna attività di volontariato.

Il competente responsabile, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

- Da esse possa derivare un danno a persone o cose;
- Vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
- Siano accertate violazioni di leggi o regolamenti;
- Negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività.

Annualmente l'Amministrazione comunale effettua una revisione dell'Albo dei Volontari civici, al fine di verificare la volontà, o meno, di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

## **Art. 13**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni legislative e statutarie in materia.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.